

Accordo per la costituzione dell'Ente Bilaterale Sicurezza dell'Artigianato.

Ivh/apa Confartigianato Imprese: rappresentata dal suo Presidente pro tempore Dr. Gerhard Lanz, dal delegato con firma Sig. Martin Haller assistiti dal vice – direttore Walter Pöhl e da Michael Tappeiner

- la **CNA/SHV Unione Provinciale degli Artigiani e delle p.m.i. / Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmer:** rappresentata dal suo Presidente pro tempore sig. Claudio Corrarati assistito dal Segretario Giuseppe Salvadori e dal sig. Günther Schwienbacher

e

- l'**ASGB** rappresentata dal Segretario Generale Sig. Tony Tschenett, assistito dal Sig. Friedrich Oberlechner,
- la **CGIL/AGB** rappresentata dal Segretario Generale Sig. Alfred Ebner, assistito dalla Sig.ra Irmgard Gamper e dal Sig. Stefano Parrichini,
- la **SGBC/SL** rappresentata dai Segretari Generali Dott. Dieter Mayr e Dott. Michele Buonerba, assistiti dal Sig. Renzo Rampazzo,
- la **UIL-SGK**, rappresentata dal Segretario Generale sig. Toni Serafini e assistito dai Sigg.ri Alfred Delmonego e Giuseppe Pelella;

Premessa.

- in data 9 aprile 2008 è stato promulgato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs.81/2008 il quale, con le successive integrazioni, ha introdotto importanti innovazioni in materia d'interesse delle parti firmatarie il presente accordo;
- il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione;
- le Parti s'impegnano ad elaborare proposte e assumere anche posizioni e iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l'azione sul piano della salute e sicurezza sul lavoro e dello sviluppo del comparto;
- le Parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;
- le Parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della Rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un Accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente;



- in data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto in ambito nazionale l'accordo interconfederale applicativo del citato DLgs 81/2008.

Preso atto della premessa, le parti firmatarie, il presente accordo convengono quanto segue:

Costituzione dell'EBSA:

È costituito l'"Ente Bilaterale Sicurezza dell'Artigianato" (di seguito EBSA) Bilaterale Körperschaft Sicherheit im Handwerk (BKSH).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del DLgs. 81/2008 e data la specificità dell' Alto Adige Südtirol che è equiparata a Regione, le parti convengono che l'EBSA svolga congiuntamente le funzioni che, in base all'accordo interconfederale di cui alla premessa, erano state attribuite all'OPRA (organismo paritetico regionale dell'artigianato) e all'OPTA (organismo paritetico territoriale dell'artigianato). Quanto sopra in base all'art. 3.3.1 del sopra citato accordo.

Statuto e regolamento:

Verranno firmati congiuntamente al presente atto..

Bolzano, il 06 agosto 2015

Letto, confermato e sottoscritto

LVH/ APA Confartigianato imprese

CNA/SHV



ASGB

CGIL/AGB

SGBC/SL

UIL/SGK



STATUTO ENTE BILATERALE SICUREZZA DELL' ARTIGIANATO

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita tra le Organizzazioni Sindacali, Associazione Provinciale dell'Artigianato Ivh apa, CNA/SHV, ASGB, CGIL/AGB, SGBC/SL, UIL-SGK, una libera associazione, a norma dell'art. 18 della Costituzione, e degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in attuazione all'accordo interconfederale del 13 settembre 2011 è stato sottoscritto in ambito nazionale l'accordo interconfederale applicativo del citato DLgs 81/2008, denominato "Ente Bilaterale Sicurezza dell'Artigianato – Bilaterale Körperschaft für Sicherheit im Handwerk" di seguito per brevità indicato come "EBSA" e "BKSH".

Art.2

Sede, Scopi e Durata


L'EBSA ha la sua sede presso l'Ente Bilaterale Artigiano..

L'EBSA non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi e compiti:

- Gestione della quota di cui al punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell'artigianato) del 12 maggio 2010. Le modalità d'incasso del citato contributo sono quelle stabilite dagli accordi in essere in ambito nazionale.
- Istanza di riferimento rispetto alle controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
- Promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione e di raccolta delle buone prassi in materia di formazione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori dell'artigianato altoatesino.



- Promozione e finanziamento dell'attività di formazione dei lavoratori (ai sensi dell'art. 37 del DLgs 81/2008), degli RLS, degli RLST, dei datori di lavoro, degli RSPP, degli ASSP, dei dirigenti e dei preposti. Quanto sopra anche in collaborazione con gli enti locali, con l'INAIL ed il Fondo Artigianato Formazione.
- Attestazione in merito alla conformità dei contenuti della formazione, eseguita anche da enti convenzionati, in relazione alle normative vigenti.
- Promozione, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e l'INAIL, di programmi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
- Monitoraggio dello stato di applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Attività di supporto all'attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza. Tra queste la formazione e l'aggiornamento costante degli stessi.
- Attraverso l'accesso alle banche dati in gestione presso l'Ente Bilaterale dell'artigianato (da ora in avanti EBA) e rispetto alla specifica attività di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori dell'artigianato, realizzazione di iniziative specifiche a cadenza periodica. Tra queste la gestione delle banche dati degli RLST e le informazioni alle aziende ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alle norme ed agli accordi collettivi vigenti.
- Risoluzione delle difficoltà, eventualmente sopraggiunte, per l'accesso degli RLST alle aziende aderenti all'EBSA.
- Definizione dei programmi, annuali e pluriennali, in relazione alle attività di supporto alla prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- Elaborazione, anche in collaborazione con altre strutture similari, enti locali e l'INAIL, di ricerche e pubblicazioni nell'ambito della prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro.



- Attività di supporto tecnico alle imprese aderenti all'EBSA e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
- Assolvimento degli obblighi di cui all'art. 50 del DLgs 81/2008 in materia di informazione e consultazione degli RLST.
- Definizione e attuazione delle azioni, di supporto alle imprese, individuate dai programmi annuali e pluriennali di attività.

Art. 3

Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EBSA.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'EBSA è competente il Foro di Bolzano.

Art. 4

Parti istitutive e iscritti/e

Sono parti istitutive:

le associazioni provinciali dell'artigianato Ivh apa e CNA/SHV e le organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori ASGB, CGIL/AGB, SGBC/SL, UIL-SGK.

Unicamente tali parti manterranno, anche in futuro, la qualifica di "Parti Istitutive".

Tutti gli organi di gestione, saranno composti in misura paritetica fra la rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori.

Aderiscono all'EBSA, mediante l'iscrizione all'Ente Bilaterale dell' Artigianato, le imprese artigiane e forme associative, aventi i requisiti di cui alla legge Provinciale dell'Artigianato e che applicano i CCNL dell'artigianato. Possono aderire le parti istitutive e le loro società di servizi.

L'iscrizione dell'azienda implica l'adesione di tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 5

Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione all'EBSA cessa con:

- a) la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa artigiana iscritta;
- b) la cessazione dell'EBSA;
- c) cessazione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti;
- d) recesso dell'impresa con preavviso di almeno sei mesi.

In caso di cessazione dell'iscrizione, le aziende iscritte non avranno diritto ad alcun rimborso per i contributi versati, fermo restando il mantenimento degli obblighi pregressi derivanti dall'adesione all'EBSA.

Art. 6

Contributi, Versamenti e Riscossioni

L'EBSA consegue i propri scopi con le seguenti entrate derivanti:

- a) dalla contribuzione secondo i criteri che sono stabiliti dagli accordi contrattuali;
- b) dai proventi finanziari derivanti dalle disponibilità liquide;
- c) da eventuali contributi pubblici e privati;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni ed elargizioni in genere, per atti di liberalità aventi lo scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria;
- e) dalle altre somme, che per qualsiasi titolo vengano in possesso dell'EBSA.

Art. 7

Modalità di gestione delle attività

La gestione e l'erogazione delle somme viene rimandata al regolamento..



Art.8



Organi dell'EBSA

Sono organi dell'EBSA:

- Il Comitato di Presidenza
- Il Comitato di Gestione
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 9

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i componenti nominati nel Comitato di Gestione dalle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione Provinciale medesima.

Uno fra i componenti nominati nel Comitato di Gestione dalle Organizzazioni Provinciali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi dell'EBSA deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'EBSA di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza del Presidente il Vicepresidente ne eserciterà le funzioni. Ai componenti del Comitato di Presidenza potrà essere corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

Art. 10

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e alla gestione dell'EBSA compiendo gli atti previsti dal presente statuto. In particolare il Comitato di Gestione delibera il programma di lavoro dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza



territoriale. Deve altresì decidere sugli impieghi dei fondi disponibili in modo conforme agli accordi e alle normative vigenti.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da otto componenti ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente.

I suoi componenti sono nominati: quattro dalle Organizzazioni Provinciali dei datori di lavoro e quattro dalle Organizzazioni Provinciali dei lavoratori firmatarie del presente Statuto.

Il Comitato di Gestione provvede all'assunzione e licenziamento del personale dell'EBSA sentito il parere del Segretario e ne fissa il trattamento economico. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei componenti.

Art. 11

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci coincide con quello dell'EBA.

Art. 12

Durata dell'incarico

I componenti del Comitato di Presidenza e il Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle parti istitutive di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

Entro i trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun triennio le parti istitutive dovranno designare, per il triennio successivo, i propri rispettivi rappresentanti. In difetto di tale designazione s'intenderanno tacitamente confermati per un altro triennio i componenti in carica.

In sede di approvazione del Bilancio consuntivo il Comitato di Gestione può deliberare di corrispondere ai componenti del Comitato di Gestione una somma a titolo di rimborso spese, per la partecipazione alle riunioni dei predetti organi, nonché la corresponsione di eventuali gettoni di presenza.



Art.13

Convocazioni e Deliberazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all'anno e inoltre, ogni qualvolta sia richiesta da almeno tre componenti del Comitato o da uno dei componenti del Comitato di Presidenza.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto o comunicazione telematica da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione potrà essere fatta a mezzo comunicazione telematica.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Art.14

Segretario

Il Comitato di Gestione potrà nominare un Segretario dell'EBSA fissandone i compiti. Lo stesso non potrà far parte degli organi di gestione.

Egli dirigerà gli Uffici stessi e determinerà, sentito il Comitato di Gestione, le mansioni da affidare al personale. Assisterà alle riunioni del Comitato di Gestione esprimendo il proprio parere consultivo e svolgendo le mansioni di segretario. Dovrà collaborare attivamente con il Comitato di Presidenza, proponendo e attuando, indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi statuari. Il Segretario sarà autorizzato a firmare, in esecuzione di delibere prese dagli Organi di Gestione, in sostituzione di uno dei due componenti la Presidenza, i quali dovranno all'uopo delegarlo per iscritto a compiere atti in nome e per conto dell'EBSA. Il Segretario potrà coincidere con la medesima figura prevista dall'EBA.

Art.15

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'EBSA è costituito:



- a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo divengano di proprietà dell'EBSA;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili di proprietà dell'EBSA e dalle somme incassate per lasciti o donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
- d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio di cassa.

I capitali amministrati dall'EBSA possono essere impiegati in immobili destinati alle proprie funzioni sociali, in titoli del debito pubblico e/o di banche locali, nonché altri impieghi che garantiscano comunque la salvaguardia del capitale investito.

Art.16

Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione l'EBSA farà fronte con le entrate di cui all'articolo 6.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni pagamento per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione, e firmato dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsiasi titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e dal Vice Presidente o dal Segretario se formalmente delegato.

La Presidenza dà esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione che dispongano pagamenti per qualsiasi titolo.

Art.17

Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari e i bilanci dell'EBSA hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede all'approvazione del bilancio consuntivo con l'indicazione delle somme rimosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate. Il Comitato di Gestione approva anche il bilancio preventivo.



Art.18
Scioglimento dell'EBSA

La messa in liquidazione dell'EBSA è disposta con accordo tra le firmatarie parti istitutive del presente Statuto.

Con la messa in liquidazione le parti istitutive provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Le parti predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'EBSA, i compiti liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione potrà in tutto o in parte essere devoluto alle istituzioni e associazioni di assistenza no profit indicato dalle parti istitutive. In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bolzano, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle parti istitutive.

Art. 19
Modificazioni dello Statuto



Eventuali modifiche del presente Statuto sono di competenza delle parti istitutive che hanno approvato lo Statuto medesimo. Le modifiche dovranno essere prese all'unanimità.

Art.20
Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, le norme di legge in vigore e gli accordi nazionali vigenti.

Art.21
Validità

Il presente Statuto entra in vigore dal 06/08/2015



Bolzano, li 6 agosto 2015

Letto, confermato e sottoscritto

Ivh apa



CNA/SHV



ASGB



CGIL/AGB



SGBC/SL



UIL-SGK



Accordo per il Regolamento di attuazione per il funzionamento dell'EBSA e del Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza

- **CNA/SHV Unione Provinciale degli Artigiani e delle p.m.i. / Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmer:** rappresentata dal suo Presidente pro tempore sig. Claudio Corrarati assistito dal Segretario Giuseppe Salvadori e dal sig. Günther Schwienbacher
- **Ivh/apa Confartigianato Imprese:** rappresentata dal suo Presidente pro tempore Dr. Gerhard Lanz, dal delegato con firma Sig. Martin Haller assistiti dal vice – direttore Walter Pöhl e da Michael Tappeiner,
e
- **ASGB** rappresentata dal Segretario Generale Sig. Tony Tschenett, assistito dal Sig. Friedrich Oberlechner,
- **CGIL/AGB** rappresentata dal Segretario Generale Sig. Alfred Ebner, assistito dalla Sig.ra Irmgard Gamper e dal Sig. Stefano Parrichini,
- **SGBC/SL** rappresentata dai Segretari Generali Dott. Dieter Mayr e Dott. Michele Buonerba, assistiti dal Sig. Renzo Rampazzo,
- **UIL-SGK**, rappresentata dal Segretario Generale sig. Toni Serafini e assistito dai Sigg.ri Alfred Delmonego e Giuseppe Pelella;

convengono su quanto segue:

Premessa

- In data 9 aprile 2008 è stato promulgato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs.81/2008 il quale, con le successive integrazioni, ha introdotto importanti innovazioni in materia d'interesse delle parti firmatarie il presente accordo;
- Il D.Lgs. 81/2008 e smi. prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le Parti, l'individuazione delle regole per il loro funzionamento
- Il D.Lgs. 81/2008 e smi. prevede le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi); Il D.Lgs 81/2008 e smi prevede l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48 e 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi);

- In data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto in ambito nazionale l'accordo interconfederale applicativo del citato DLgs 81/2008. In data 01.07.2015 è stato firmato l'Accordo per la costituzione dell'Ente Bilaterale Sicurezza Artigiana (ora in avanti indicato come "EBSA")


Art. 1 - Campo d'applicazione

- Il presente accordo si applica alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo. Non si applica alle imprese edili e dell'autotrasporto.
- Le parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ai sensi degli artt.47 e 48 del D.Lgs.81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.
- Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita per tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
- In tali imprese, qualora siano stati formalmente eletti e formati ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente accordo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili.

Nelle imprese che occupano oltre 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale. Non sono eleggibili i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

Art. 2 - Regolamento per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

- a) Verranno istituiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Le OO.SS. costituiranno un'apposita Associazione per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento degli RLST. Detta associazione assumerà la forma giuridica che sarà ritenuta la più opportuna dalle OOSS stipulanti il presente Regolamento. Il numero di RLST è stabilito in autonomia dalle OO.SS. I costi relativi alla retribuzione, e agli oneri assicurativi e contributivi saranno coperti dalle risorse di cui al punto 6) dell' art. 4 del presente Accordo.



- b) L'RLST esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente in materia e più specificatamente dagli articoli dal 47 al 52 del d.lgs. 81/2008 e smi. L'RLST opera di norma nella zona assegnatagli.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative ai sensi del comma 8, art.48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, nonché con l'appartenenza come componente agli organismi paritetici previsti dagli Accordi territoriali.


- c) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale dovranno esercitare il loro mandato in via continuativa ed esclusiva, salvo delibera dell'EBSA in relazione ad eventuali conflitti d'interessi.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale dovranno essere in possesso di una formazione e/o un'esperienza nella materia della salute e sicurezza sul lavoro.

- d) La sede operativa degli RLST è situata presso l'EBSA. L'EBSA comunicherà, all'atto dell'individuazione e in occasione di modifica, a ciascun'azienda, all'Inail e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi degli RLST. In occasione della suddetta comunicazione al datore di lavoro, l'EBSA provvederà a trasmettere una scheda nella quale saranno riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni dell'RLST, come previsti dagli artt.48 e 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Le informazioni, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmessi per conoscenza presso la sede dell'EBSA, secondo schede predisposte dall'EBSA nel rispetto dei contenuti di cui art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e smi. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema d'informazione e consultazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, verranno svolti di norma nella sede dell'EBSA, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. Nel caso sarà affiancata dal servizio di prevenzione e protezione e/o da altri soggetti qualificati e specificatamente incaricati dal datore di lavoro. Gli stessi adempimenti potranno essere svolti nella sede degli sportelli territoriali per la sicurezza sul lavoro, qualora - costituiti presso le associazioni artigiane parti istitutive dell'EBSA, di cui al seguente art. 4, punto 4).

- e) Sulla base delle delibere dell'EBSA gli RLST predispongono un programma di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso all'EBSA stesso almeno 30 giorni prima della sua attuazione e relazionando periodicamente sull'attività svolta con l'ausilio di



appositi moduli predisposti dall'EBSA. Inoltre, fornisce all'EBSA ogni 3 mesi una relazione sulla propria attività, corredata della copia di eventuale documentazione.

- f) In caso di accesso in azienda (art. 50, c. 1, lett. a), del D.Lgs.81/2008 e smi), solo al di fuori della programmazione prevista al punto precedente, l'RLST dovrà comunicare per iscritto alle componenti datoriali dell'EBSA, con un preavviso di 6 giorni lavorativi, le aziende interessate.
- g) L'esercizio dell'attribuzione prevista all'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs.81/2008 e smi, potrà avvenire alla presenza dell'Associazione datoriale cui l'impresa è iscritta (o alla quale ha conferito mandato). Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto j) del presente articolo. Restano fermi i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, comunque con l'obbligo di informare l'EBSA.
- h) Il diritto di accesso nei luoghi di lavoro è esercitato e concordato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge. L'accesso può essere rinviato, ma non negato.
- i) L'RLST è tenuto a mantenere un comportamento strettamente connesso alla sua funzione, con l'obbligo di riservatezza in ordine ad informazioni, documentazioni e notizie di cui sia venuto a conoscenza o abbia ricevuto in ragione del suo mandato, ai sensi del d.lgs. 196/2003, e che non abusi della sua posizione per ottenere benefici per sé o per altri. Altresì, l'RLST è tenuto al segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- j) L'RLST sostiene le imprese e i loro lavoratori sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro ai fini di favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro.

Art. 3 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS)


- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è eletto dai lavoratori in base alle norme ed agli accordi vigenti. Il datore di lavoro comunica all'EBSA e all'Inail il nominativo del lavoratore eletto. In base alla comunicazione l'EBSA restituirà all'impresa la quota relativa all'RLST contenuta nel contributo all'EBA.

- La durata dell'incarico è di 3 anni.

- Il datore di lavoro è vincolato affinché il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale acquisisca attraverso la formazione, le competenze per l'esplicazione del proprio ruolo.
- In applicazione del D.Lgs.81/2008 e smi, al rappresentante saranno fornite le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni riguardanti tutti gli infortuni e alle malattie professionali. Al ricevimento del documento l'RLS rilascia una firma che conferma l'avvenuta consegna e che fissa la data dell'evento.
- Le consultazioni dell'RLS si devono svolgere in modo da garantire la loro effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta l'RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
- L'RLS è tenuto ad apporre la propria firma sul verbale di consultazione esclusivamente a conferma dell'avvenuta consegna.

Art. 4 - Regolamento EBSA: compiti e risorse

1. Per svolgere le funzioni di supporto all'attività degli RLST, l'EBSA predispone e aggiorna, di concerto con l'Ente Bilaterale Artigiano, il sistema informativo provinciale, contenente:
 - i dati relativi alle aziende aderenti al sistema (sia di quelle con RLST che quelle con RLS aziendale);
 - le informazioni che le aziende, per adempiere agli obblighi di informazione e consultazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, devono inviare all'RLST inerenti anche la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda riassuntiva, predisposta dall'EBSA.
2. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi, avviene "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro" (Art.37 c. 12), va intesa nel senso che "i corsi di formazione per i lavoratori sono realizzati anche in collaborazione con l'EBSA". La formazione dei preposti potrà essere effettuata anche in collaborazione con l'EBSA. Tale collaborazione si attiva attraverso almeno uno dei seguenti strumenti:
 - Comunicazione delle imprese all'EBSA;



- Attestazione di verifica circa la conformità dei contenuti della formazione alla normativa vigente.

Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'EBSA, delle eventuali indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'EBSA entro quindici giorni dalla sua ricezione, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

3. Gli obblighi di informazione e di consultazione degli RLST a carico del datore di lavoro, previsti all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sono assolti di norma presso la sede dell'EBSA.


4. In alternativa, le imprese possono appoggiarsi agli sportelli territoriali per la sicurezza, attivati dalle organizzazioni artigiane stipulanti il presente accordo. Gli sportelli gestiscono le problematiche relative all'informazione, consultazione e accesso del Rappresentante territoriale della sicurezza, per le imprese che conferiscono specifico mandato all'organizzazione promotrice. L'attivazione dello sportello sarà comunicata all'EBSA dall'organizzazione promotrice, con l'elenco delle imprese che hanno conferito il mandato allo sportello.

Sarà cura dell'EBSA comunicare agli RLST l'attivazione degli sportelli e le relative informazioni su sede e imprese che hanno conferito il mandato.

5. Sulla base di quanto previsto dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010, le risorse di cui al punto b) di detta delibera, pari a € 18,75 annue per lavoratore, saranno di norma così suddivise:

a) una quota annua per lavoratore di € 12,00 all'associazione costituita dalle OO.SS. provinciali, a seguito della nomina degli RLST, per il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST;

b) una quota annua per lavoratore di € 6,75 per garantire la funzionalità dell'EBSA, le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza decise dalle parti stipulanti. Nel caso ci sia l'RLS aziendale, all'impresa ritorna la quota di cui al punto a). Periodicamente l'EBSA rileva dall'Ente Bilaterale le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.



6. Le Parti si danno atto che tutte le cifre sopra indicate sono da considerarsi al lordo delle sole spese di esazione, previste ai sensi della convenzione Ebna/Inps del 2 febbraio 2010, le quali andranno proporzionalmente detratte dall'importo delle singole quote.

Bolzano, li 06 agosto 2015

Letto, confermato e sottoscritto

CNA/SHV



Ivh apa Confartigianato imprese



ASGB



CGIL/AGB



SGBC/SL



UIL-SGK

